**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2299 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 novembre 2025**

**che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* Serotype H14, ceppo AM65-52 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* Serotype H14, ceppo AM65-52 è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento fino al 30 settembre 2023, fatte salve le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Il 30 marzo 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* Serotype H14, ceppo AM65-52 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 2 febbraio 2023 l'autorità di valutazione competente dell'Italia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2023/1085 della Commissione ([3]), la data di scadenza dell'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* Serotype H14, ceppo AM65-52 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 marzo 2026 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1085 della Commissione, del 2 giugno 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* Serotype H14, ceppo AM65-52 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1085/oj).